

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-317 del 19/01/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA INTERGRANA S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR) VIA PIETRO NENNI, 20 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 9888 DEL 27/07/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-347 del 19/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: *Via Po 5, 40139 Bologna* | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 (che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015) alla Ditta INTERGRANA S.R.L. per lo stabilimento ubicato in comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20, comprende le seguenti matrici ambientali:
 - autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 es.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 9839 del 17/09/2021 (che recepisce quale parte integrante la modifica di A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3776 del 27/07/2021) con cui il SUAP Comune di Fontanellato ha modificato e volturato l'AUA a favore della ditta INTERGRANA S.R.L.;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontanellato con prot. n. 10049 del 01/08/2023 (Prot Arpae PG/2023/133318 del 01/08/2023) e prot. n. 10051 del 01/08/2023 (Prot Arpae PG/2023/133283 del 01/08/2023), presentata dalla società INTERGRANA S.R.L nella persona del Sig. Marco Azzali in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20, per la voltura per sostituzione legale rappresentante (da Roberto Azzali a Marco

Azzali) e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del del 27/11/2015 prot. n. 12534 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Lavorazione formaggi a pasta dura";

VISTI:

- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2023/141719 del 17/08/2023;
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2023/159447 del 20/09/2023, a fronte di quanto richiesto da EmiliAmbiente SPA con prot. n. 6031 del 08/09/2023 (prot. Arpae PG/2023/152766 del 08/09/2023);
- il parere per quanto di competenza del Sindaco del Comune di Fontanellato del 22/09/2023 prot. n. 12418 (prot. Arpae PG/2023/161248 del 22/09/2023), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "... *Industria Insalubre di 2ª classe* ...", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2023/159633 del 20/09/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di proroga della Ditta per la presentazione delle integrazioni acquisita a protocollo Arpae PG/2023/163831 del 27/09/2023;
- la convocazione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona prot. n. PG/2023/164616 del 28/09/2023 prevista per il giorno 10 ottobre 2023 e indetta in quanto Arpae ST con nota prot. n. PG/2023/163490 del 27/09/2023 ha chiesto alcune delucidazioni e precisazioni in merito alle emissioni in atmosfera. Nel verbale, depositato agli atti, si legge che la Ditta dichiara che "(...) *le grattugie sono macchine chiuse che non fanno polvere e che vengono lavate in lavastoviglie. Quindi non serve alcun impianto di aspirazione* (...)";
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 15/11/2023 prot. n. 14985 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2023/194270 del 15/11/2023;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC PG/2023/195078 del 16/11/2023;
- l'ulteriore richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2023/196523 del 20/11/2023 di perfezionamento della documentazione inerente gli scarichi idrici;
- il parere favorevole con prescrizione di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 62310 del 15/09/2023 (prot. Arpae PG/2023/156846 del 15/09/2023), successivamente confermato con prot. n. 79090 del 23/11/2023 (prot. PG/2023/199800 del 24/11/2023), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 27/11/2023 prot. n. 15507 e acquisite a protocollo Arpae PG/2023/201838 del 28/11/2023;
- il parere favorevole con prescrizioni di EmiliAmbiente SPA prot. n. 8231 del 01/12/2023, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2023/204745 del 01/12/2023, allegato al parere del Comune di Fontanellato quale parte integrante;
- il parere favorevole del Comune di Fontanellato prot. n. 15747/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/205532 del 04/12/2023, che comprende il parere di EmiliAmbiente SPA prot. n. 8231 del

01/12/2023 e il parere di APAO in merito alla matrice acustica ambientale, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2023/213528 del 15/12/2023 depositata agli atti e fornita a seguito di sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2023/206778 del 05/12/2023;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- 1 la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 e smi
- 2 l'attività industriale prevede "lavorazione formaggi a pasta dura";
- 3 la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
 - 4 è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 - CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- 5 l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- 6 è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - 1.a)EMISSIONE CO1 "Caldaia a metano"(potenzialità 25 kW);
 - 1.b)EMISSIONE CO2 "Caldaia a metano"(potenzialità 30 kW)
- 7 Il Gestore dichiara che la macchina grattugia formaggio non presenta emissioni in atmosfera;
- 8 è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico:
 - a) Emissione E3 Compressore
 - b) Emissione ES1, ES2, ES3, ES4, ES5: estrattori d'aria per l'estrazione dell'aria nei locali produttivi;
- 9 è stata verificata la presenza di impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. :

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

visto quanto riportato nelle premesse, dell'istanza di voltura dell'autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 e smi, avanzata dalla ditta INTERGRANA S.R.L.. nella persona del Sig. Marco Azzali in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20;

che il nuovo Legale rappresentante risulta essere il Sig. Marco Azzali;

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione**

dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015 e smi, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 e smi, alla Ditta INTERGRANA S.R.L. con Legale rappresentante la Sig. Azzali Marco con sede legale e stabilimento siti in comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20 , **relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione formaggio a pasta dura", per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015 e smi, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 e smi:

- per il titolo abilitativo **"autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."** di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontanellato prot. n. 15747/2023 e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 01/12/2023 prot. n. 8231 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per il titolo abilitativo **"comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontanellato prot. n. 15747/2023, comprensivo del parere di APAO, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E01 Generatore di metano di potenzialità pari a 523 kWt

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle

“Indicazioni tecnico-operative” allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E02: - “Macchina lavaggio forme”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente prima dello scarico in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	6	h
Durata giorni/anno:	60	giorni
Altezza minima:	7	m
inquinanti	Vapore	

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

per le emissioni **E01 ed E02** la messa in esercizio dell’impianto (accensione dell’impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni e **entro un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP e per l’emissione E01 si deve mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l’obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell’autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- resta fermo quanto disposto dall’art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs 102/2020;
- qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell’attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l’interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l’obbligo per la stessa ditta di rispettare i

limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	INTERGRANA S.R.L.
Partita IVA/Codice fiscale:	01956010340
Sede legale:	Comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20
Gestore:	Marco Azzali
Sede locale impianti:	Comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Trasformazione formaggi a pasta dura
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Formaggio lavorato
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1.500.000 Kg/anno
Indicatore 2:	Metano consumato
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	7 [m]
Temperatura media emissioni:	373[K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
Ossidi di azoto (NO _x):	244
Monossido di carbonio (CO):	70
Biossido di carbonio (CO ₂):	150.800

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il

guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 e smi

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fontanellato. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato, EmiliAmbiente SpA ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/28736

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 22.09.2023

Spett.li

SUAP
Sede

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°9888 del 27.07.2023 - DITTA INTERGRANA SPA Via Pietro Nenni, 20 - Fontanellato. Parere.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e all'espressione di parere da parte di AUSL Prot. n°62310 del 15.09.2023 nel quale si classifica la Ditta come Industria Insalubre di 2° Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS (ns Prot. n°10064 del 01.08.2023);

Verificato che l'unità produttiva in oggetto:

- è ricompresa negli "Ambiti produttivi" soggetti alla disciplina prevista dagli articoli 48 e 49bis delle Norme Tecniche di RUE;
- si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali non è ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1ª classe, così come classificate dall'art. 2016 del TULLSS (punto 26, parte seconda, lettera b dell'elenco approvato con D.M. 05.09.1994);

Preso atto che l'attività in questione si configura come industria insalubre di 2ª classe, ed è pertanto ammessa;

esprime, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Luigi Spinazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0062310
DATA: 15/09/2023
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0010841/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. - MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9888 DEL 27.07.2023 - DITTA: INTERGRANA SRL - FONTANELLATO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0062310_2023_Lettera_firmata.pdf	Saccani Paolo; Vignali Milena	25FAE4041ED0ACCAE1AA4B323E2D3562 BCCBBC151D3BD0DDEEF0AEBA1804DD 10



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Fontanellato
protocollo@postacert.comune.
fontanellato.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0010841/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. - MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9888 DEL 27.07.2023 - DITTA: INTERGRANA SRL - FONTANELLATO.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fontanellato prot. 10841 del 18.08.2023 avente per oggetto: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. - Modifica sostanziale di A.U.A. - Pratica SUAP n. 9888 del 27.07.2023 - Ditta: INTERGRANA SRL - Richiesta pareri - Trasmissione.


Trattasi di modifica sostanziale dell'AUA di cui alla Determina ARPAE n.DET-AMB- 2021-3776 del 27/07/2021, richiesta per le matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, presentata per un aumento della produttività aziendale.

Le emissioni presenti risultano essere: EMISSIONE C01 caldaia a metano con potenzialità pari a 26,9 Kw; EMISSIONE E1 – generazione di vapore - generatore di vapore a metano della potenzialità di 523 kW a servizio della macchina lava-forme automatica per il lavaggio delle forme di formaggio; EMISSIONE E2 – vapore lavaggio forme - fuoriuscita del vapore in uscita dalla macchina automatica per il lavaggio forme; EMISSIONE E3 – compressore; EMISSIONE C02 – caldaia a metano -, impianto termico civile della potenzialità di 30,3 kW per il riscaldamento di spogliatoi e servizi igienici al secondo piano; ESTRATTORI D'ARIA ES per l'estrazione dell'aria nei locali produttivi (ES1, ES2, ES3, ES4, ES5).

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 26 parte seconda lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio, negli ultimi anni segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.



Tecnico incaricato del procedimento
TdP Paolo Saccani
Tel. 0524 515729
Email: psaccani@ausl.pr.it
PEC: serv-_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0079090
DATA: 23/11/2023
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0015086/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. – ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9888 DEL 27.07.2023 - DITTA: INTERGRANA SRL - RICHIESTA PARERI DEFINITIVI - TRASMISSIONE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Sacconi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0079090_2023_Lettera_firmata.pdf:	Sacconi Paolo; Vignali Milena	3B516B9D4C1410606523E66378834CB46 0CB3D22C9AE6B3332276736EC93C8F4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Fontanellato
protocollo@postacert.comune.
fontanellato.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0015086/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. – ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9888 DEL 27.07.2023 - DITTA: INTERGRANA SRL - RICHIESTA PARERI DEFINITIVI - TRASMISSIONE.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fontanellato prot. 15086 del 17.11.2023 avente per oggetto: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. – Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. - Pratica SUAP n. 9888 del 27.07.2023 - Ditta: INTERGRANA SRL - Richiesta pareri definitivi.

Valutata la documentazione integrativa trasmessa, visto quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi del 10.10.2023, si riconferma il parere favorevole trasmesso in data 15.09.2023 con nostro prot. 62310.

Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento
TdP Paolo Sacconi
Tel. 0524 515729
Email: psacconi@ausl.pr.it
PEC: serv-_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali
Paolo Sacconi

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi

Allegato 3



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 01.12.2023

Spett.li

SUAP
Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°9888 del 27.07.2023 - DITTA INTERGRANA SPA Via Pietro Nenni, 20 - Fontanellato. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione di parere (Rif. Prot. Arpae n. 159447/2021 del 20.09.2023, ns. Prot. n. 12320 del 21.09.2023);

Preso atto della documentazione presentata (comprensiva delle integrazioni prodotte e dei pareri endoprocedimentali richiesti) e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **scarichi idrici:** preso atto del parere espresso dal gestore del SII EmiliAmbiente spa in data 01.12.2023, Prot. n°8231 (ns Prot. n°15720 del 01.12.2023, allegato), si fanno proprie le considerazioni e le prescrizioni impartite con lo stesso, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti gestionali degli scarichi autorizzati;
- **impatto acustico:** si prende atto di quanto dichiarato nella Valutazione di impatto acustico prodotta a firma di tecnico abilitato nonché del parere favorevole espresso da ARPAE con Prot. n°159589 del 20.09.2023 (ns Prot. n°12318 del 21.09.2023, allegato);
- **emissioni in atmosfera:** l'unità produttiva si trova negli "Ambiti produttivi" soggetti alla disciplina prevista dagli articoli 48 e 49bis delle Norme Tecniche di RUE, comprendente – tra gli usi previsti – la funzione P – produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile;

Per gli aspetti sopra elencati si esprime, pertanto, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchi
(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
 SUAP Comune di Fontanellato
 p.zza Matteotti, 1
 43052 Fontanellato (PR)
 Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

p.c.
 ARPAE Ufficio SAC
 p.le Della Pace n.1
 43121 Parma
 Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. – Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. - Pratica SUAP n. 9888 del 27.07.2023 - Ditta: INTERGRANA SRL - Emissione di parere

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

- il nostro parere emesso in data 16.07.2021 ns. prot.5455;
- la documentazione pervenuta in data 01.08.2023 ns. prot. 5217 e in data 18.08.2023 ns. prot.5585 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;
- il verbale della CDS pervenuto in data 20.10.2023 ns. prot.7069;
- le integrazioni pervenute con ns. prot. 7825 in data 15.11.2023 e ns. prot. 8132 in data 28.11.2023;
- e
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;
- la Delibera ARERA n.665/2017 del 28/09/2017 “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;

Premesso

- che il presente parere prescrive modalità di gestione e di ammissibilità dei reflui prodotti dall’attività in oggetto nel sistema fognario-depurativo a servizio del Comune di Fontanellato;
- che via Pietro Nenni è servita da pubblica fognatura di tipo misto mentre in via Sandro Pertini è presente pubblica fognatura di tipo separate;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
 SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



- che lo scarico di natura industriale assimilabile agli scarichi domestici generato dall'attività risulta caratterizzato dalle seguenti aliquote:
 - a) acque reflue derivanti dal lavaggio di ceste e componenti macchine, già autorizzati con recapito in fognatura comunale su Via Nenni: scarico denominato S1 – modalità di scarico 8 ore discontinuo per l'attività produttiva, con **volume massimo autorizzato 1000 mc/anno**;
 - b) acque domestiche di servizio per uso servizi igienici, spogliatoi, già autorizzati con recapito in fognatura comunale su Via Nenni: scarico denominato S1, con volume facente parte dell'aliquota di cui al punto a);
 - c) acque reflue derivanti dal lavaggio di ceste e componenti macchine, oggetto della presente richiesta di autorizzazione, con recapito in fognatura comunale su Via Pertini, in caso di troppo pieno della vasca di raccolta e pompaggio delle acque reflue normalmente recapitate in S1: **nuovo** scarico denominato SF1 – modalità di scarico discontinuo di emergenza;
 - d) acque meteoriche derivanti dal dilavamento superficiale dell'area di pertinenza dell'attività produttiva (coperture capannoni, pavimentazioni esterne, aree verdi) oggetto della presente richiesta di autorizzazione, con recapito in fognatura comunale su Via Nenni: **nuovo scarico denominato S2, con portata massima autorizzata di 73 l/s tramite valvola limitatrice di portata**;
 - e) acque meteoriche derivanti dal dilavamento superficiale dell'area di pertinenza dell'attività produttiva (coperture capannoni, pavimentazioni esterne, aree verdi) oggetto della presente richiesta di autorizzazione, con recapito in fognatura comunale su Via Nenni: **nuovo scarico denominato S3, con portata massima autorizzata di 65 l/s tramite valvola limitatrice di portata**.

Per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole e condizionato** allo scarico in fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. il sistema di scarico dovrà essere gestito e tarato affinché la portata massima istantanea scaricabile sia ≤ 73 l/sec per S2 e 65 l/sec per S3;
3. qualora dovessero registrarsi avarie sul sistema di pompaggio delle acque di lavaggio destinate allo scarico S1, come previsto al punto c), dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso e i tempi presunti per il ripristino dell'impianto.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Rif. Arpae Prot. n° PG 23/146803 del 29/08/23

Trasmesso via PEC

Al Sig. Sindaco del Comune di Fontanellato
Alla c.a. III Settore Area Tecnica
protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. - Modifica sostanziale di A.U.A. - Pratica SUAP n. 9888 del 27/07/2023 - Ditta: INTERGRANA SRL. Parere.

La ditta INTERGRANA S.R.L., presso lo stabilimento posto in via Pietro Nenni n° 20, Fontanellato (PR), svolge l'attività di lavorazione formaggi a pasta dura. Lo stabilimento è costituito da due capannoni ed occupa 30 dipendenti. La Ditta ha richiesto la modifica sostanziale A.U.A. per emissioni in atmosfera di cui all'art.269 e scarichi idrici di cui al capo II, Tit. IV, sez. II, parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'istanza è corredata di Valutazione di impatto acustica redatta da Tecnico competente in acustica abilitato.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- La classificazione acustica del Comune di Fontanellato.

Con riferimento alla materia acustica, è stata esaminata la documentazione prodotta dalla quale si evince quanto segue:

- sono presenti tre punti di emissione in atmosfera (E1, E2, E3) connessi con l'attività produttiva ed uno per il riscaldamento ambienti di lavoro; vi sono inoltre cinque estrattori d'aria nei locali produttivi;
- la Valutazione di impatto acustica prodotta ha preso in esame la presenza di tre ricettori (R1, R2, R3) costituiti da ambienti abitativi, tutti insistenti nella medesima area produttiva;

- l'area presso la quale sorge lo stabilimento e tutti i ricettori sensibili considerati appartengono alla zona IV (Aree di intensa attività umana) con valori limite di immissione Leq di 65 dB(A) e 55 dB(A), rispettivamente in periodo diurno e notturno;
- la Valutazione di impatto acustica è supportata di rilievi strumentali del rumore ambientale e residuo, effettuati in periodo diurno, elaborati con calcolo previsionale in funzione dei ricettori rispetto alla sorgente.

Visto quanto sopra, preso atto delle misure effettuate, nonché delle valutazioni argomentate dal Tecnico abilitato in acustica ambientale incaricato, attestanti il rispetto dei valori assoluti e differenziali di pressione sonora dell'attività della Ditta in oggetto rispetto all'area e i ricettori interessati.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, **si ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE all'istanza in oggetto.**

Qualora l'attività dovesse estendersi oltre alla fascia oraria diurna, dovrà essere presentata una seconda valutazione previsionale di Impatto acustico estesa al periodo notturno.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
Villiam Vernazza

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 23/31503

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.